



Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

Direttivo:**Presidente:**

S. Caruso

Past President:

R. Rossi

Vicepresidente

R. Giommi

P. Stettini

Segretario Generale

G. Mori

Tesoriere

A. Fabrizi

Consiglieri:

R. Bernorio

G. Cociglio

M.C. Florini

A. Gualerzi

F. Sandri

Sede Legale:**S. Caruso**

Via Etna, 251

95125 Catania

Tel.: 360 400668

scaruso@unict.it

Segretario Generale:**G. Mori**

Tel.: 335 6003527

morigiuseppe@yahoo.it

Segreteria Fiss:

info@fissonline.it

Website: www.fissonline.it

Analisi del testo di legge 9 giugno 2026, n. 104 Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge sul consenso informato in ambito scolastico. Il ddl che era stato presentato dal ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara era stato approvato alla Camera già a dicembre 2025, e approvato in via definitiva al Senato il 4 giugno con il sostegno dei partiti di maggioranza – Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati e il voto contrario delle opposizioni.

Il testo prevede che le scuole debbano chiedere il consenso preventivo dei genitori, o degli studenti stessi nel caso siano maggiorenni, per far partecipare gli alunni/e ad attività che riguardano temi legati alla sessualità. La legge vieta comunque queste attività nella scuola d'infanzia e nella scuola primaria, salvo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, cioè il documento del ministero che definisce obiettivi e contenuti dell'insegnamento. L'estensione di questo divieto alle secondarie di primo grado, originariamente inserita durante l'esame alla Camera, è stata poi cancellata dopo settimane di polemiche.

La disciplina del consenso informato preventivo riguarda le attività extracurricolari nonché quelle rientranti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa aventi ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità, inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

In conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche sono tenute ad adeguare il Patto educativo di corresponsabilità, integrandolo con l'obbligo, in capo alle medesime, di procedere alla preventiva acquisizione del suddetto "consenso informato preventivo" in forma scritta.

Le scuole dovranno mettere a disposizione dei genitori o degli studenti maggiorenni i materiali didattici previsti per le attività.

Tali attività devono essere obbligatoriamente inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e le iniziative formative con soggetti esterni dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio di classe e approvate dal Consiglio di istituto

È, inoltre, stabilito che il consenso informato preventivo espliciti le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività extracurricolari suddette, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni, enti o associazioni a vario titolo coinvolti, con l'ulteriore precisazione della facoltatività delle suddette attività per cui, in caso di mancata adesione, gli studenti possono astenersi dalla relativa frequenza.



Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

Direttivo:

Presidente:

S. Caruso

Past President:

R. Rossi

Vicepresidente

R. Giommi

P. Stettini

Segretario Generale

G. Mori

Tesoriere

A. Fabrizi

Consiglieri:

R. Bernorio

G. Cociglio

M.C. Florini

A. Gualerzi

F. Sandri

Sede Legale:

S. Caruso

Via Etna, 251

95125 Catania

Tel.: 360 400668

scaruso@unict.it

Segretario Generale:

G. Mori

Tel.: 335 6003527

morigiuseppe@yahoo.it

Segreteria Fiss:

info@fissonline.it

Website: www.fissonline.it

Viene, altresì, precisato che, in caso di mancata adesione alle anzidette attività, le istituzioni scolastiche introducano strumenti di flessibilità organizzativa e didattica volti a garantire il diritto-dovere all'istruzione, attraverso ogni iniziativa coerente con il Piano triennale dell'offerta formativa.

Inoltre, la disposizione precisa che, in caso di mancata adesione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità, le istituzioni scolastiche garantiscano, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia organizzativa e didattica, la fruizione di attività formative alternative, comunque ricomprese nell'anzidetto Piano triennale dell'offerta formativa. Tali percorsi alternativi dovranno essere comunicati alle famiglie dalla scuola al momento della richiesta del consenso preventivo.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di esperti esterni da parte delle istituzioni scolastiche, la loro partecipazione alle attività formative dovrà essere subordinata alla deliberazione del Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio di istituto, e ai fini della loro selezione il Collegio dei docenti dovrà definire i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione ed età degli studenti. In altre parole, la scuola dovrà valutare in anticipo chi interviene nelle attività e con quali competenze. Va notato che questa parte del provvedimento non cita esplicitamente le attività in tema di sessualità, parlando più in generale del "coinvolgimento dei soggetti esterni nelle attività scolastiche". Il collegamento con il resto del testo è tuttavia evidente, perché molte attività di educazione sessuale e affettiva sono proprio realizzate con il contributo di esperti, associazioni o enti del territorio; la norma però potrebbe avere un'applicazione più ampia e riguardare anche altri tipi di attività formative, curricolari ed extracurricolari.

Il testo stabilisce inoltre che quando sono coinvolti studenti minorenni, dovrà essere sempre garantita la presenza di un docente.

Veniamo all'esame dei singoli articoli e dei loro comma.



Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

Direttivo:

Presidente:

S. Caruso

Past President:

R. Rossi

Vicepresidente

R. Giommi

P. Stettini

Segretario Generale

G. Mori

Tesoriere

A. Fabrizi

Consiglieri:

R. Bernorio

G. Cociglio

M.C. Florini

A. Gualerzi

F. Sandri

Sede Legale:

S. Caruso

Via Etnea, 251

95125 Catania

Tel.: 360 400668

scaruso@unict.it

Segretario Generale:

G. Mori

Tel.: 335 6003527

morigiuseppe@yahoo.it

Segreteria Fiss:

info@fissonline.it

Website: www.fissonline.it

L'articolo 1, recante disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie, stabilisce, al comma 1, che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni dell'articolo in commento. A tal fine, la disposizione prosegue affermando che le istituzioni scolastiche adeguano alle disposizioni del periodo precedente il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249).

Il comma 2 dispone che la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF) che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. I soggetti esterni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui al successivo articolo 2. La disposizione mantiene fermo, infine, che in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma gli studenti si astengono dalla frequenza.

Il comma 3 statuisce che la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. La disposizione chiarisce, diversamente da quanto previsto dal precedente comma per le attività extracurricolari, che in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.



Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

Direttivo:

Presidente:

S. Caruso

Past President:

R. Rossi

Vicepresidente

R. Giommi

P. Stettini

Segretario Generale

G. Mori

Tesoriere

A. Fabrizi

Consiglieri:

R. Bernorio

G. Cociglio

M.C. Florini

A. Gualerzi

F. Sandri

Sede Legale:

S. Caruso

Via Etnea, 251

95125 Catania

Tel.: 360 400668

scaruso@unict.it

Segretario Generale:

G. Mori

Tel.: 335 6003527

morigiuseppe@yahoo.it

Segreteria Fiss:

info@fissonline.it

Website: www.fissonline.it

Con norma introdotta in sede referente, si prevede inoltre che l'istituzione scolastica comunica ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.

Il comma 4, introdotto in sede referente, stabilisce che durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 (ossia, rispettivamente, le attività extracurricolari e quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa) che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente. Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità sono in ogni caso escluse per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, con previsione introdotta in sede referente, la scuola secondaria di primo grado.

L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche. In particolare, il comma 1 subordina il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Il medesimo comma prevede che, ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.